

**PIANO DI SVILUPPO
E DI
ADEGUAMENTO
COMMERCIALE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C. C. N. 4 DEL 20/02/98

COMUNE
DI
GRUMELLO DEL MONTE
PIANO DI SVILUPPO
E DI
ADEGUAMENTO COMMERCIALE

Geom. Luigi Corrioni

Pianificazione e consulenza commerciale
via Bellini, 12 - Alzano Lombardo (BG)
tel. 035-522804 / fax 035-470322

INDICE

CAPITOLO I

CONSIDERAZIONI GENERALI

| | | |
|-----|--|---------|
| 1. | Principi generali | pag. 8 |
| 1.1 | Razionalizzazione dell'apparato distributivo | pag. 9 |
| 1.2 | Equilibrio tra installazioni commerciali a postofisso e domanda della popolazione stabilmente residente e fluttuante | pag. 9 |
| 1.3 | Funzioni svolte da altre forme di distribuzione in uso | pag. 9 |
| 1.4 | Piani comunali | pag. 10 |
| 1.5 | Determinazione delle superfici minime | pag. 10 |
| 1.6 | Limite massimo in termini di superficie globale | pag. 11 |
| 1.7 | Autorizzazioni relative a generi diversi da quelli di largo e generale consumo | pag. 11 |
| 1.8 | Revisione quadriennale del piano | pag. 12 |
| 1.9 | Scelte di urbanistica commerciale | pag. 12 |

CAPITOLO II

PIANI COMUNALI

| | | |
|----|--------------------------------|---------|
| 2. | Obiettivi della pianificazione | pag. 16 |
|----|--------------------------------|---------|

CAPITOLO III

DIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE

| | | |
|----|---|---------|
| 3. | Divisione del territorio comunale in zone | pag. 18 |
|----|---|---------|

CAPITOLO IV

ANALISI DELLA RETE DISTRIBUTIVA

| | | |
|----|---|---------|
| 4. | Analisi della rete distributiva attuale | pag. 20 |
|----|---|---------|

CAPITOLO V

MERCATO TEORICO E MERCATO REALE

| | | |
|-----|--|---------|
| 5. | Mercato teorico attuale e proiezione nel quadriennio | pag. 26 |
| 5.1 | Il mercato reale | pag. 27 |
| 5.2 | Conclusioni | pag. 28 |

CAPITOLO VI

TAVOLE

| | | |
|-----------|---|---------|
| TAVOLA 1. | Distribuzione delle unità di vendita al dettaglio in forma fissa per settore merceologico (attività prevalente) | pag. 30 |
| TAVOLA 2. | Superfici per tabelle merceologiche | pag. 31 |
| TAVOLA 3. | Superficie media di vendita per tabella merceologica | pag. 32 |
| TAVOLA 4. | Disponibilità di superficie per abitante per tabelle merceologiche | pag. 33 |
| TAVOLA 5. | Incidenza degli abitanti per tabelle merceologiche prevalenti | pag. 34 |
| TAVOLA 6. | Produttività della rete di vendita attuale e proiezione nel quadriennio | pag. 35 |

CAPITOLO VII

NORME E DIRETTIVE

| | | |
|---------|---|---------|
| Art. 1: | Piani di sviluppo e adeguamento della rete commerciale al dettaglio | pag. 38 |
| Art. 2: | Obiettivi e finalità del piano | pag. 38 |
| Art. 3: | Criteri indicati dalla Regione Lombardia | pag. 38 |
| Art. 4: | Suddivisione del territorio comunale in zone | pag. 39 |
| Art. 5: | Limiti massimi della superficie di vendita per generi di largo e generale consumo | pag. 39 |
| Art. 6: | Superfici minime di vendita | pag. 41 |
| Art. 7: | Autorizzazioni al commercio | pag. 42 |
| Art. 8: | Procedure per la richiesta di autorizzazione | pag. 42 |

| | | |
|----------|---|---------|
| Art. 9: | Rilascio della autorizzazione | pag. 43 |
| Art. 10: | Chiusura temporanea dell'esercizio | pag. 44 |
| Art. 11: | Revoca dell'autorizzazione | pag. 44 |
| Art. 12: | Ampliamento della superficie di vendita | pag. 45 |
| Art. 13: | Aggiunta di nuove tabelle | pag. 45 |
| Art. 14: | Tabelle ad abbinamento fisso o non abbinabili | pag. 45 |
| Art. 15: | Locali adibiti ad esposizione di merce | pag. 46 |
| Art. 16: | Subingresso nella titolarità | pag. 46 |
| Art. 17: | Subingresso nella gestione | pag. 48 |
| Art. 18: | Trasferimento dell'esercizio | pag. 48 |
| Art. 19: | Autorizzazioni per forme associative | pag. 49 |
| Art. 20: | Priorità e preferenze nel rilascio delle autorizzazioni | pag. 49 |
| Art. 21: | Procedura in caso di fallimento | pag. 50 |
| Art. 22: | Tabelle speciali | pag. 52 |
| Art. 23: | Abbinamento della vendita al dettaglio e all'ingrosso | pag. 53 |
| Art. 24: | Campo di applicazione | pag. 54 |
| Art. 25: | Ricorsi | pag. 55 |
| Art. 26: | Rinvio ad altre disposizioni | pag. 55 |

APPENDICE

| | |
|-------------------------|---------|
| - Tabelle merceologiche | pag. 59 |
|-------------------------|---------|

CAPITOLO

PRIMO

CONSIDERAZIONI GENERALI

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

La legge 11 giugno 1971, n. 426, ha introdotto nel sistema distributivo italiano criteri di disciplina commerciale direttamente connessi alla programmazione dello sviluppo economico.

Le norme sulla programmazione o pianificazione commerciale trovano la loro ragione d'essere nell'art. 41 della Costituzione Italiana che afferma:

"L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'attività sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perchè l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata a fini sociali".

In precedenza le Autorità amministrative preposte al rilascio di licenze commerciali, o all'esame dei ricorsi, privilegiavano, in assenza di qualsiasi norma di legge, il primo comma dell'art. 41 della Costituzione: "L'attività economica privata è libera", adottando, come unico criterio limitativo, quello assai generico "dell'eccesso di concorrenza" che, nella realtà, lasciava alle Autorità medesime il più ampio potere discrezionale, anche nei casi di valutazione di priorità o preferenze, facendo spesso volte mancare ogni supporto a quella certezza del diritto che deve, viceversa, rimanere il pilastro portante di ogni società civile.

La legge trasferisce il potere alle Autorità dal campo discrezionale delle valutazioni caso per caso a quello più scrupoloso ed obiettivo delle regole fissate dai piani di sviluppo e di adeguamento commerciale.

Tali regole devono essere dettate avendo a mente gli artt. 11, 12, 13 e 14 della Legge sopra richiamata e, più in generale, il capo II della Legge stessa.

1. PRINCIPI GENERALI

L'art. 11 della legge sulla disciplina del commercio stabilisce:

"Al fine di favorire una più razionale evoluzione dell'apparato distributivo, i comuni procedono alla formazione di un piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita.

Il piano, nel rispetto delle previsioni urbanistiche, tende ad assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e il miglior equilibrio possibile tra installazioni commerciali a posto fisso e la presumibile capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e fluttuante, tenuto conto anche delle funzioni svolte da altre forme di distribuzione in uso."

1.1 RAZIONALIZZAZIONE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO

I principi che devono presiedere alla formulazione del piano e le norme e direttive di attuazione dello stesso, devono ispirarsi alla esigenza di garantire una più razionale evoluzione dell'apparato distributivo, perseguendo il graduale conseguimento di una più ampia dimensione media degli esercizi e considerando l'opportunità di promuovere e facilitare l'apertura di nuovi esercizi in grado di portare un servizio economicamente competitivo e nel contempo rispondente alle esigenze dei consumatori.

1.2 EQUILIBRIO TRA INSTALLAZIONI COMMERCIALI A POSTO FISSO E DOMANDA DELLA POPOLAZIONE STABILMENTE RESIDENTE E FLUTTUANTE

Con l'enunciazione dell'esigenza di garantire il maggior equilibrio possibile tra domanda e offerta, attraverso misure tese ad eliminare gli eccessi di concorrenza quanto i regimi di oligopolio o di semioligopolio, il legislatore ha voluto indubbiamente dettare una condizione giuridica positiva e non solo indicare una mera scelta programmatica.

Ciò può essere desunto anche attraverso l'esame delle norme di cui all'art. 12, quinto comma e all'art. 24, secondo e terzo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Ne consegue che tutta la rete commerciale deve essere disciplinata e subordinata alle norme e direttive del piano; diversamente verrebbe vanificata ogni altra misura tesa ad assicurare la migliore funzionalità e produttività da rendere al consumatore e a favorire una più razionale evoluzione dell'apparato distributivo, onde assicurare il maggior equilibrio possibile tra installazioni commerciali a posto fisso e la presumibile capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e fluttuante, tenuto conto delle funzioni svolte da altre forme distributive.

1.3 FUNZIONI SVOLTE DA ALTRE FORME DI DISTRIBUZIONE IN USO

Le forme di distribuzione in uso e disciplinate dalla Legge 426/71 sono le seguenti:

- a- installazioni commerciali a posto fisso;
- b- strutture della grande Distribuzione configurabili negli esercizi in possesso dell'autorizzazione di cui alla tabella VIII;
- c- forme speciali di vendita per corrispondenza su catalogo o a domicilio di cui all'art. 36 della legge 426/71.

Le attività di cui alla lettera a- sono disciplinate dagli artt. 24 e 25 della Legge 426/71 e cadono sotto la normativa di piano di cui al Capo II della Legge medesima.

Le attività di cui alla lettera b- sono disciplinate dagli artt. 26 e 27 della Legge 426/71 e possono essere autorizzate anche in deroga al disposto di cui al secondo comma dell'art. 12 in quanto, per dimensioni e collocazione geografica, sono destinate a seguire aree di attrazione che esulano dalla competenza dei singoli piani.

Tali autorizzazioni devono essere concessé previo nulla-osta regionale, sia pure con alcune distinzioni.

Ciò pare ovvio proprio perchè strutture di tale portata hanno sempre una capacità di attrazione che investe un'area che va oltre il territorio di competenza comunale.

Le attività di cui alla lettera c- sono soggette invece, a norma dell'art. 36 primo comma della Legge 426/71, alle sole norme di cui al capo I (Registro Esercenti il Commercio) e non a quelle di cui al capo II (piani di sviluppo e di adeguamento) e III (autorizzazione amministrativa) della legge medesima.

1.4 PIANI COMUNALI

L'art. 12 della Legge 11 giugno 1971, n. 426, stabilisce:

"Il piano rileva la consistenza della rete distributiva in atto nel territorio del comune, detta norme e direttive per lo sviluppo e l'adeguamento della medesima e può determinare, per i vari settori merceologici, la superficie minima dei locali adibiti alla vendita.

Per il rilascio di nuove autorizzazioni il piano determina, eventualmente anche in riferimento alle singole zone, il limite massimo in termini di superficie globale, separatamente per settori merceologici, della rete di vendita per generi di largo e generale consumo in modo da promuovere, anche con l'adozione di tecniche moderne, lo sviluppo della libera concorrenza nonché un adeguato equilibrio tra le varie forme distributive.

Le disponibilità che si determinano nel tempo a seguito della cessazione di esercizi esistenti dovranno essere utilizzate in conformità a quanto disposto dal precedente comma.

I generi di largo e generale consumo saranno specificati ai sensi dell'art. 37 della presente legge.

Per le autorizzazioni relative ad altri settori merceologici valgono le norme e direttive di cui al primo comma.

Il piano viene approvato dal Consiglio Comunale ed è soggetto a revisione quadriennale."

1.5 DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI MINIME

La legge concede ai comuni la facoltà (non impone l'obbligo) di determinare la superficie minima dei locali adibiti alla vendita.

La legge assegna al piano la funzione di favorire una più razionale evoluzione dell'apparato distributivo, al fine di una migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore, nel rispetto della libera concorrenza e garantendo un adeguato equilibrio tra le varie forme distributive, con libera determinazione da parte dell'operatore per il dimensionamento della propria azienda.

1.6 LIMITE MASSIMO IN TERMINI DI SUPERFICIE GLOBALE

Il piano, nel dettare norme per lo sviluppo e l'adeguamento della rete di vendita per generi di largo e generale consumo, non può prescindere dall'obbligo di fissare, per tali generi, il limite massimo in termini di superficie globale di vendita per l'apertura di nuovi esercizi.

1.7 AUTORIZZAZIONI RELATIVE A GENERI DIVERSI DA QUELLI DI LARGO E GENERALE CONSUMO

Per il rilascio di nuove autorizzazioni, relative a generi diversi da quelli di largo e generale consumo, oltre che l'art. 11 secondo comma della legge 426/71, devono essere rispettati anche l'art. 12 quinto comma e l'art. 24 secondo e terzo comma della legge stessa.

Il piano perciò deve disciplinare anche la rete di vendita di generi diversi da quelli di largo e generale consumo perchè deve rilevare "la consistenza della rete distributiva in atto nel territorio del comune, dettare norme e direttive per lo sviluppo e l'adeguamento della medesima."

L'obbligo di dettare norme e direttive per tutta la rete di vendita è stato interpretato dai pianificatori e dalle Amministrazioni Comunali nei modi più svariati ma l'art. 31, comma terzo, del D.M. 4 agosto 1988, n. 375, indica in modo chiaro quali sono le tabelle per i generi di largo e generale consumo per le quali si deve fissare il contingentamento, e cioè: tab. I, Ia, II, VI e IX.

Per tutte le altre tabelle non è possibile fissare alcun contingentamento (art. 31 comma quarto D.M.: 375/88).

Si ritiene pertanto che una coerente interpretazione della volontà del legislatore escluda la possibilità di fissare contingentamenti per i settori non di largo e generale consumo.

1.8 REVISIONE QUADRIENNALE DEL PIANO

La norma dettata dall'ultimo comma dell'art. 12 della legge 426/71 prescrive la revisione quadriennale del piano.

L'art. 33, comma quarto, del D.M. 4 agosto 1988, n. 375, specifica che il nuovo piano deve essere adottato entro sei mesi dalla sua scadenza, in caso contrario il Presidente della Giunta Regionale nomina un commissario che provvede entro sei mesi alla redazione del nuovo piano.

Il piano può nel corso della sua attuazione essere però sottoposto a revisione anche prima della sua scadenza.

Tale revisione avrà validità per i quattro anni successivi dalla data della sua approvazione e per tale periodo non saranno possibili altre revisioni.

1.9 SCELTE DI URBANISTICA COMMERCIALE

Lo stato delle strutture commerciali esistenti all'interno dei centri storici è senz'altro quello che deve maggiormente preoccupare in quanto ci si trova generalmente in presenza di strutture concepite e realizzate per comportamenti di consumo storicamente superati.

Anche dove sono intervenute ristrutturazioni nei manufatti, le strutture commerciali realizzate sono generalmente state concepite non in funzione di un servizio razionale ed efficiente da rendere al consumatore ma in funzione della realizzazione della più elevata quota di rendita possibile.

L'intervento per una più razionale pianificazione commerciale dovrebbe avvenire all'interno dei centri storici, dei nuclei degradati di antica o recente formazione e delle zone di espansione, su tre direttrici di fondo:

- a- mediante la predisposizione di un piano commerciale esecutivo unitario riferito all'intera zona qualora questa sia soggetta a piano urbanistico esecutivo unitario;
- b- mediante la subordinazione del rilascio delle concessioni edilizie relative a interventi o riattamento degli immobili, al rispetto delle dimensioni e delle localizzazioni delle strutture commerciali, secondo le previsioni e gli standards fissati;
- c- mediante l'incentivazione dell'iniziativa privata ad adeguare la superficie di vendita agli standards fissati.

CAPITOLO

SECONDO

PLANI COMUNALI

2. OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE

Gli obiettivi che ci possiamo prefiggere di raggiungere nel lungo periodo per il rinnovamento della rete distributiva al dettaglio si possono così sintetizzare.

1) Definizione di strumenti e incentivi diretti ad estendere momenti di ristrutturazione di punti di vendita esistenti per garantire il contenimento dei costi, l'aumento della redditività degli addetti e la difesa dei livelli occupazionali.

In particolare occorre operare per conseguire:

- la specializzazione e l'alta professionalità delle piccole dimensioni di vendita;
- l'ampliamento delle superfici di vendita con la creazione di superettes e minimercati a conduzione familiare o associata e con l'introduzione di moderne tecniche di vendita;
- la realizzazione di centri commerciali integrati attraverso la partecipazione pluralistica degli operatori;
- l'introduzione di nuove tipologie di vendita come trasformazione e riorganizzazione delle strutture esistenti.

2) Giusta localizzazione degli esercizi sul territorio al fine di evitare squilibri di carattere economico e sociale (mobilità del consumatore, congestionamenti, ecc.) che riprodurrebbero costi elevati nella produttività di tutto il sistema.

In tal senso sono auspicabili scelte di riequilibrio territoriale per favorire la creazione di un corretto rapporto tra strutture commerciali e territorio che schematicamente può articolarsi:

- nel mantenimento e valorizzazione delle piccole dimensioni come servizio di generi di prima necessità e specializzati a livello di prossimità nei centri commerciali e nei centri storici;
- nell'aggregazione in centri commerciali intermedi (integrati e non) nelle diverse strutture di vendita;
- nella valorizzazione dei centri storici salvaguardando le diverse forme di specializzazione e i poli di attrazione commerciale.

CAPITOLO

TERZO

DIVISIONE DEL TERRITORIO

COMUNALE IN ZONE

3. DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE

Al presente lo sviluppo urbanistico e gli strumenti dell'assetto del territorio in atto suggeriscono ai fini dell'adeguamento della rete degli esercizi, nonchè ai fini dello studio della situazione esistente, di non suddividere il territorio in zone, sulla base dei seguenti criteri:

- 1) la conformazione urbanistica del territorio comunale;
- 2) i flussi di traffico;
- 3) le abitudini dei consumatori;
- 4) le previsioni di sviluppo emergente.

CAPITOLO
QUARTO
ANALISI
DELLA RETE
DISTRIBUTIVA

4. CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA RETE DISTRIBUTIVA IN ATTO SUL TERRITORIO

La struttura della rete distributiva nell'ambito del territorio comunale risulta così composta:

| | |
|---|-------|
| - unità al dettaglio fisso tradizionale | n. 78 |
| - unità al dettaglio fisso con tabella VIII | n. 1 |
| - posteggi al mercato settimanale | n. 54 |
| - esercizi pubblici per la somministrazione | n. 22 |

4.1. ANALISI DELLA RETE COMMERCIALE AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

La consistenza numerica dei punti di vendita è riportata in dettaglio nella tavola 1, dove nella classificazione per settore merceologico si è seguito il criterio della specializzazione merceologica prevalente, l'unico in grado di ancorare il dato statistico alla realtà mercantile del territorio considerato.

I dati emergenti da tale tavola, evidenziano, per la rete tradizionale, che:

- il 14,10% dei negozi operano nell'ambito della tabella I;
- complessivamente i negozi del settore alimentare coprono il 23,07% dell'intera rete di vendita;
- il 52,56% degli esercizi appartengono alla tabella XIV.

La superficie complessiva di vendita ammonta a mq. 8.510, di cui mq. 7.910 per la rete tradizionale, e mq. 600 per la tabella VIII.

La superficie è così ripartita per settore merceologico:

| TABELLA | MQ. | % |
|---------------|-------------|---------------|
| I | 825 | 9,69 |
| Ia | --- | 0,00 |
| II | 257 | 3,01 |
| III | 5 | 0,05 |
| IV | --- | 0,00 |
| V | 13 | 0,15 |
| VI | 218 | 2,56 |
| VII | 246 | 2,89 |
| VIII | 600 | 7,05 |
| IX | 1273 | 14,12 |
| X | 195 | 2,29 |
| XI | 95 | 1,11 |
| XII | 571 | 6,70 |
| XIII | 68 | 0,79 |
| XIV | 4144 | 48,69 |
| TOTALE | 8510 | 100,00 |

Complessivamente il 19,72% della superficie di vendita **tradizionale** è destinata ai prodotti alimentari.

Sempre per quanto riguarda la superficie di vendita **tradizionale** si hanno i seguenti valori:

| SETTORE ALIMENTARE | SETTORE NON ALIMENTARE |
|--------------------|------------------------|
| MQ. | MQ. |
| 1564 | 6346 |

La superficie media di vendita è di mq. 101,41 per quanto riguarda i prodotti alimentari è di mq. 86,88.

Nelle varie specializzazioni merceologiche si riscontrano i parametri di superficie media indicati nella tavola 3.

Per quanto riguarda i settori merceologici nel loro complesso la disponibilità di superficie di vendita **tradizionale** per abitante nell'intero territorio è la seguente:

| | |
|------------------------|----------|
| settore alimentare | mq. 0,24 |
| settore non alimentare | mq. 1,01 |

Riferendoci alle singole specializzazioni merceologiche, sempre per quanto riguarda la rete commerciale **tradizionale** si hanno i seguenti valori:

| TABELLA | MQ. |
|---------|------|
| I | 0,13 |
| Ia | 0,00 |
| II | 0,04 |
| III | 0,00 |
| IV | 0,00 |
| V | 0,00 |
| VI | 0,03 |
| VII | 0,04 |
| VIII | 0,10 |
| IX | 0,20 |
| X | 0,03 |
| XI | 0,02 |
| XII | 0,09 |
| XIII | 0,01 |
| XIV | 0,66 |

L'incidenza degli abitanti per tabella merceologica prevalente, della rete **tradizionale**, nel territorio complessivamente considerato, risulta essere:

| TABELLA | ABITANTI |
|---------|----------|
| I | 569 |
| Ia | ---- |
| II | 6261 |
| III | ---- |
| IV | ---- |
| V | ---- |
| VI | 2087 |
| VII | 2087 |
| VIII | 6261 |
| IX | 696 |
| X | 6261 |
| XI | 2087 |
| XII | 1044 |
| XIII | ---- |
| XIV | 153 |

QUADRO DELLO SVILUPPO DELLA RETE DISTRIBUTIVA TRADIZIONALE DEL COMUNE

| 1993 | | | 1997 | | |
|-------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|
| Rete distributiva | | | Rete distributiva | | |
| N. Eser. | Alimentare | Non alimentare | N.Eser. | Alimentare | Non alimentare |
| 90 | 25 | 65 | 78 | 18 | 60 |
| (1) | Contingentati | Contingentati | (1) | Contingentati | Contingentati |
| | 21 | 12 | | 15 | 9 |

(1) Più N.1 esercizio con tabella VIII.

| 1993 | | | 1997 | | |
|------------|---------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| Alimentare | | Non alimentare | Alimentare | | Non alimentare |
| T.mq | mq | mq | T.mq | mq | mq |
| 8790 | 1907 | 6883 | 7910 | 1564 | 6346 |
| (2) | Contingentati | Contingentati | (2) | Contingentati | Contingentati |
| | 1495 | 1126 | | 1300 | 1273 |

(2) Più 600 mq. di tabella VIII.

CAPITOLO

QUINTO

MERCATO TEORICO

E

MERCATO REALE

5. MERCATO TEORICO E PROIEZIONE NEL QUADRIENNIO

Per il calcolo del mercato teorico sono stati utilizzati i dati ISTAT pubblicati nel notiziario statistico "I consumi delle famiglie lombarde" della Regione Lombardia, aggiornati in base agli indici ISTAT di aumento del costo della vita.

Sono pertanto tracciabili le seguenti previsioni di spesa annua procapite per i generi appartenenti alle tabelle obbligatoriamente contingentabili:

| | |
|-------------------------------|--------------|
| - pane, cereali e derivati | L. 498.000 |
| - carni | L. 1.110.000 |
| - formaggi, latte e uova | L. 668.000 |
| - olii e grassi alimentari | L. 283.000 |
| - ortaggi e frutta | L. 510.000 |
| - zuccheri e altri alimentari | L. 250.000 |
| - vestiario e calzature | L. 1.224.000 |

Tali dati accorpati per tabelle merceologiche danno, attualmente, le seguenti risultanze annuali procapite:

| | |
|--------------|--------------|
| - tabella I | L. 1.699.000 |
| - tabella Ia | L. 3.070.000 |
| - tabella II | L. 1.110.340 |
| - tabella VI | L. 802.000 |
| - tabella IX | L. 1.223.000 |

Il mercato teorico viene così a definirsi con la risultanza della spesa teorica per anno rapportata alla popolazione residente.

Le indagini anagrafiche negli ultimi anni pongono in evidenza un aumento della popolazione, come indicato nella tabella che segue:

| ANNO | ABITANTI |
|------|----------|
| 1992 | 6.019 |
| 1993 | 6.106 |
| 1994 | 6.157 |
| 1995 | 6.145 |
| 1996 | 6.206 |
| 1997 | 6.261 |

Si può prevedere che nel prossimo quadriennio la popolazione presenterà indici di variazione non significativi ai fini della presente programmazione.

Viene assunto come indicatore di tendenza un incremento della redditività globale nella misura del 3%, in base all'incremento dei consumi nel quadriennio, dal che ne discendono le seguenti risultanze:

| TABELLE | LIRE |
|---------|----------------|
| I | 10.956.562.000 |
| Ia | 19.797.908.000 |
| II | 7.160.393.000 |
| VI | 5.171.961.000 |
| IX | 7.891.046.000 |

5.1 IL MERCATO REALE

I dati sul mercato teorico devono essere visti in una prospettiva realistica rispetto all'indice di evasione nel campo della domanda, sia verso altre forme di distribuzione primaria o secondaria (produzione), sia verso altri territori.

Il ruolo delle altre forme di vendita può essere quantificato in questa ottica intorno al 20% per il settore alimentare, con punte molto più alte per quanto riguarda la tabella VI.

Per quanto riguarda la tabella IX le altre forme di vendita esercitano un'attrazione che può essere quantificata intorno ad un indice del 30%.

L'evasione dei consumi più rilevante nei confronti della rete tradizionale è senz'altro quella relativa al complesso commerciale di via Roma e dell'esercizio con tabella VIII.

Complessivamente l'indice di evasione, diviso per tabelle merceologiche, può essere così sintetizzato:

| TABELLE | % |
|---------|------|
| I | 50% |
| Ia | 100% |
| II | 60% |
| VI | 70% |
| IX | 40% |

5.2 CONCLUSIONI FINALI

La rete distributiva nel territorio risulta caratterizzata da una sufficiente diversificazione, che si articola nelle manifestazioni del negozio tipicamente tradizionale, in forme intermedie di approvvigionamento e della grande distribuzione.

Dall'esame complessivo si rileva una sufficiente potenzialità delle autorizzazioni in essere nell'ambito delle tabelle contingentate. Per cui si evidenzia la necessità di offrire opportunità di razionalizzazione delle strutture esistenti prima di prevedere nuovi insediamenti.

Per quanto riguarda la tabella VIII, presente con N. 1 esercizio, si ritiene che il settore distributivo relativo al territorio considerato non possa assorbire altri insediamenti di questo tipo.

I calcoli relativi al mercato reale, tenuto conto delle considerazioni esposte, portano ai risultati evidenziati nella tavola 6, che contiene dati di previsione relativi alla rete distributiva tradizionale.

CAPITOLO

SESTO

TAVOLE

TAVOLA 1

UNITA' DI VENDITA PER SETTORE MERCEOLOGICO

| TAB. | N. | % |
|------|----|-------|
| I | 11 | 13,92 |
| Ia | 0 | 0,00 |
| II | 1 | 1,27 |
| III | 0 | 0,00 |
| IV | 0 | 0,00 |
| V | 0 | 0,00 |
| VI | 3 | 3,80 |
| VII | 3 | 3,80 |
| VIII | 1 | 1,27 |
| IX | 9 | 11,39 |
| X | 1 | 1,27 |
| XI | 3 | 3,80 |
| XII | 6 | 7,59 |
| XIII | 0 | 0,00 |
| XIV | 41 | 51,90 |
| TOT. | 79 | 100 |

TAVOLA 2
SUPERFICIE PER TABELLE MERCEOLOGICHE

| TABELLE | MQ |
|---------|------|
| I | 825 |
| Ia | 0 |
| II | 257 |
| III | 5 |
| IV | 0 |
| V | 13 |
| VI | 218 |
| VII | 246 |
| VIII | 600 |
| IX | 1273 |
| X | 195 |
| XI | 95 |
| XII | 571 |
| XIII | 68 |
| XIV | 4144 |
| TOT. MQ | 8510 |

TAVOLA 3

SUPERFICIE MEDIA DI VENDITA PER TABELLA MERCEOLOGICA

| TABELLA | SUP. | TAB. | MQ |
|---------|------|------|--------|
| I | 825 | 14 | 58,93 |
| Ia | 0 | 0 | 0,00 |
| II | 257 | 9 | 28,56 |
| III | 5 | 1 | 5,00 |
| IV | 0 | 0 | 0,00 |
| V | 13 | 2 | 6,50 |
| VI | 218 | 7 | 31,14 |
| VII | 246 | 10 | 24,60 |
| VIII | 600 | 1 | 600,00 |
| IX | 1273 | 15 | 84,87 |
| X | 195 | 10 | 19,50 |
| XI | 95 | 4 | 23,75 |
| XII | 571 | 9 | 63,44 |
| XIII | 68 | 6 | 11,33 |
| XIV | 4144 | 57 | 72,70 |

TAVOLA 4

DISPONIBILITA' DI SUPERFICIE PER ABITANTE

| TABELLA | ABITANTI: 6261 | |
|---------|----------------|------|
| | SUPERF. | MQ. |
| I | 825 | 0,13 |
| Ia | 0 | 0,00 |
| II | 257 | 0,04 |
| III | 5 | 0,00 |
| IV | 0 | 0,00 |
| V | 13 | 0,00 |
| VI | 218 | 0,03 |
| VII | 246 | 0,04 |
| VIII | 600 | 0,10 |
| IX | 1273 | 0,20 |
| X | 195 | 0,03 |
| XI | 95 | 0,02 |
| XII | 571 | 0,09 |
| XIII | 68 | 0,01 |
| XIV | 4144 | 0,66 |

TAVOLA 5

INCIDENZA DEGLI ABITANTI PER TABELLE MERCEOLOGICHE PREVALENTI

| TABELLA | ABITANTI: 6261 | |
|---------|----------------|---------------|
| | ABITANTI | TAB. PREV, |
| I | 569 | 11 |
| Ia | 0 | 0 |
| II | 6261 | 1 |
| III | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 |
| VI | 2087 | 3 |
| VII | 2087 | 3 |
| VIII | 6261 | 1 |
| IX | 696 | 9 |
| X | 6261 | 1 |
| XI | 2087 | 3 |
| XII | 1044 | 6 |
| XIII | 0 | 0 |
| XIV | 153 | 41 |

TAVOLA 6

PRODUTTIVITA' ATTUALE E PROIEZIONE NEL QUADRIENNIO

| ATTUALE | TABELLA I | TABELLA Ia | TABELLA II | TABELLA VI | TABELLA IX |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Mercato Teorico (1) | 10.637.439 | 19.221.270 | 6.951.838 | 5.021.322 | 7.661.210 |
| Coefficiente di evasione % | 50 | 100 | 60 | 70 | 40 |
| Mercato reale(1) | 5.318.720 | 0 | 2.780.735 | 1.506.397 | 4.596.726 |
| Superficie mq | 825 | 0 | 257 | 218 | 1273 |
| Redditivita'/mq | 6.446.933 | 0 | 10.819.981 | 6.910.076 | 3.610.940 |

| NEL QUADRIENNIO | TABELLA I | TABELLA Ia | TABELLA II | TABELLA VI | TABELLA IX |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Mercato teorico (1) | 10.956.562 | 19.797.908 | 7.160.393 | 5.171.961 | 7.891.046 |
| Coefficiente di evasione % | 50 | 100 | 60 | 70 | 40 |
| Mercato reale (1) | 5.478.281 | 0 | 2.864.157 | 1.551.588 | 4.734.628 |
| Superficie prevista | 825 | 0 | 257 | 218 | 1273 |
| Redditivita' /mq | 6.640.341 | 0 | 11.144.581 | 7.117.378 | 3.719.268 |
| mq in aumento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(1) Importo espresso in migliaia

CAPITOLO

SETTIMO

NORME

E

DIRETTIVE

ART. 1

PIANI DI SVILUPPO E DI ADEGUAMENTO DELLA RETE COMMERCIALE AL DETTAGLIO

Il piano di sviluppo e di adeguamento della rete commerciale al dettaglio a posto fisso previsto dall'art. 11 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è redatto a seguito dell'aggiornamento delle autorizzazioni ai sensi del D.M. 4 agosto 1988, n. 375.

ART. 2

'OBIETTIVI E FINALITA' DEL PIANO

Il piano di sviluppo e di adeguamento della rete comunale di vendita al dettaglio a posto fisso si propone:

- 1- raggiungere il maggior equilibrio possibile tra domanda e offerta;
- 2- determinare criteri precisi per il rilascio delle nuove autorizzazioni, eliminando quanto più possibile ogni forma di discrezionalità;
- 3- favorire il processo di associazionismo tra i commercianti in modo da aumentare la capacità concorrenziale della rete commerciale del comune e garantire almeno gli attuali livelli occupazionali nel settore.

ART. 3

CRITERI INDICATI DALLA REGIONE LOMBARDIA

Il piano di sviluppo e di adeguamento della rete commerciale è stato redatto in coerenza col documento illustrativo:
"Prime indicazioni sui criteri per l'elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento del commercio", pubblicato a cura dell'Assessorato Industria e Commercio della Regione Lombardia.

ART. 4

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE

Il territorio comunale, ai fini della presente normativa, è stato considerato quale unica zona.

ART 5

LIMITI MASSIMI DELLA SUPERFICIE DI VENDITA PER GENERI DI LARGO E GENERALE CONSUMO

Il limite massimo in termini di superficie globale di vendita per ciascuna delle tabelle dei generi di largo e generale consumo di cui all'art. 31, comma terzo, del D.M. 4 agosto 1988, n. 375, è indicato nella tabella della pagina seguente.

Le disponibilità che si determinano a seguito della cessazione di esercizi esistenti o di rinuncia di tabelle merceologiche, verranno considerate nell'ambito della disponibilità dei limiti massimi della superficie di vendita, così come previsto dall'art. 12, comma terzo, della legge 426/71.

| TABELLA | PREVISIONE | MQ. |
|---------|-----------------|------|
| I | esistente | 825 |
| | nel quadriennio | 825 |
| | disponibilita' | 0 |
| Ia | esistente | 0 |
| | nel quadriennio | 0 |
| | disponibilita' | 0 |
| II | esistente | 257 |
| | nel quadriennio | 257 |
| | disponibilita' | 0 |
| VI | esistente | 218 |
| | nel quadriennio | 218 |
| | disponibilita' | 0 |
| VIII | esistente | 600 |
| | nel quadriennio | 600 |
| | disponibilita' | 0 |
| IX | esistente | 1273 |
| | nel quadriennio | 1273 |
| | disponibilita' | 0 |

ART. 6

SUPERFICI MINIME DI VENDITA

Avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 12 della legge 11 giugno 1971, n.426, non si ritiene di stabilire superficie minime di vendita, salvo che per:

- tab. Ia superficie minima mq. 201;

tab. VIII superficie minima mq.401.

La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili.

Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, a depositi, a locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi.

ART. 7

AUTORIZZAZIONI AL COMMERCIO

La richiesta di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio al dettaglio è necessaria per:

- a) l'apertura di nuovi punti vendita;
- b) l'aggiunta di nuove tabelle o categorie;
- c) il subentro nella gestione e nella titolarità di un esercizio già in attività;
- d) l'ampliamento della superficie di vendita oltre i limiti stabiliti dal successivo art. 12.

ART. 8

PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

L'esame della domanda e il rilascio dell'autorizzazione non sono subordinati:

- a) alla condizione che l'interessato disponga, già all'atto della domanda, del locale di vendita e che ne dia dimostrazione;
- b) all'indicazione dell'eventuale persona da proporre all'esercizio;
- c) alla presentazione preventiva del certificato sanitario di idoneità dei locali e di quello di "prevenzione incendi".

Le domande, da presentarsi mediante raccomandata (art. 44, comma 6, del D.M. 375/88), devono essere corredate dai seguenti dati e documenti:

- a- nome, cognome, data di nascita, residenza, codice fiscale, se persona fisica;
- b- ragione sociale, oggetto sociale, sede e codice fiscale della ditta, generalità del legale rappresentante, se trattasi di società;
- c- superficie di vendita, separatamente per ogni tabella o categoria merceologica;

- d- tabella o tabelle merceologiche che si intendono ottenere specificando, nel caso della XIV, le singole categorie;
- e- tecniche di vendita che si intendono adottare (self-service, al banco, miste, ecc.);
- f- certificato attestante l'iscrizione del titolare o dichiarazione dei dati relativi all'iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (art. 1 legge 426/71);

Le suddette domande, registrate secondo la data della spedizione della raccomandata, verranno esaminate in tale ordine, fatte salve le priorità di cui al successivo art. 20.

In caso di presentazione di domande incomplete, il responsabile dell'ufficio competente ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. I termini di cui al comma successivo decorreranno dalla data di presentazione della documentazione richiesta.

La domanda si intende accolta qualora l'amministrazione comunale non deliberi su di essa entro novanta giorni dalla sua presentazione.

L'apertura di esercizi con superficie di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo con superficie maggiore di quattrocento metri quadrati, ovvero superiore ai millecinquecento metri quadrati per gli altri generi, è subordinata al nulla-osta della Giunta Regionale ai sensi degli artt. 26 e 27 della legge 426/71.

ART. 9

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione amministrativa è rilasciata previo accertamento della disponibilità di superficie sulla base di quanto indicato nell'art. 5 e del rispetto di tutte le disposizioni del presente piano e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.

L'inizio dell'attività è subordinato, oltre che all'osservanza delle norme del piano, al rispetto delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, urbanistica e delle norme relative alla destinazione d'uso dei locali.

Per lo stesso locale possono essere rilasciati separati atti e rispettivamente per l'attività di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande o altra attività. Da detto locale le attività stesse possono essere trasferite anche separatamente.

ART. 10

CHIUSURA TEMPORANEA DELL'ESERCIZIO

Il titolare dell'autorizzazione amministrativa che intende sospendere temporaneamente l'attività per più di un mese, deve darne comunicazione al Comune almeno dieci giorni prima della sospensione stessa.

Qualora l'Amministrazione Comunale rilevi l'avvenuta chiusura di un esercizio senza averne ricevuto comunicazione, provvede immediatamente a notificare all'esercente la data a partire dalla quale è stata rilevata la chiusura. Da tale data decorrono i termini di cui al punto b) del successivo art. 11.

La mancata comunicazione della chiusura per un periodo superiore al mese comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 60, comma 1, del D.M. 4 agosto 1988, n. 375.

Per le aziende esercenti la produzione e la vendita al minuto di generi della panificazione la sospensione dell'attività è soggetta ad autorizzazione del Comune, qualora detta sospensione superi la durata di tre giorni.

La domanda deve essere presentata almeno trenta giorni prima della data di inizio della sospensione.

Durante il periodo di chiusura dell'esercizio, all'esterno dello stesso, dovrà essere affisso un cartello indicante la durata della chiusura.

ART. 11

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

La revoca dell'autorizzazione è disposta qualora il titolare:

- a) non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione o dalla comunicazione ai sensi dell'art. 41, comma nono del D.M. 375/88 o entro dodici mesi se trattasi di centri commerciali o di punti di vendita aventi superficie di vendita superiore ai 400 mq;
- b) sospenda per un periodo superiore ad un anno l'attività dell'esercizio di vendita;
- c) venga cancellato dal Registro Esercenti il Commercio.

Per i casi previsti nei punti a) e b), gli interessati, per comprovata necessità, possono chiedere la proroga per la revoca dell'autorizzazione.

ART. 12

AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI VENDITA

L'ampliamento che non supera il 20 per cento della superficie di vendita originaria dell'esercizio è sempre consentito ed è soggetto alla sola comunicazione al Sindaco.

Qualora l'ampliamento superi i limiti del comma precedente dovrà essere richiesta specifica autorizzazione, la quale potrà essere negata solo per accertati motivi di danno ai consumatori, nel senso indicato dagli artt. 11 e 12 della legge 426/71.

Agli esercizi in attività da più di tre anni è sempre consentito l'ampliamento della superficie di vendita fino a 200 metri quadrati.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli esercizi muniti di nulla osta regionale di cui agli artt. 26 e 27 della legge 426/71, nonché a chi effettui il subingresso nelle attività.

ART. 13

AGGIUNTA DI NUOVE TABELLE

L'aggiunta di nuove tabelle merceologiche ad autorizzazioni esistenti è sempre possibile fatta salva la disponibilità di superficie di cui all'art. 5 della presente normativa, per l'aggiunta di tabelle contingentate.

ART. 14

TABELLE AD ABBINAMENTO FISSO O NON ABBINABILI

La vendita di prodotti della tabella IV (carni equine) potrà avvenire esclusivamente negli esercizi autorizzati in base a tale tabella e non potrà essere abbinata alla vendita di prodotti di altre tabelle.

Le tabelle: "Tabelle per i titolari di farmacie", "Tabella per i titolari di generi di monopolio", "Tabella per i titolari di impianti di distribuzione automatica di carburante", di cui all'art. 22, potranno essere concesse unicamente e rispettivamente alle farmacie, alle rivendite di generi di monopolio, ai distributori di carburanti.

ART. 15

LOCALI DESTINATI AD ESPOSIZIONI DI MERCI

L'apertura di un nuovo locale destinato all'esposizione di merci è equiparata all'ampliamento dell'esercizio di vendita e quindi soggetta ad autorizzazione, quando nello stesso locale ha accesso il pubblico e quindi vi si compiono veri e propri atti di vendita.

L'allestimento di locali adibiti ad esposizione di merci non è soggetto ad autorizzazione comunale se negli stessi non è consentito l'accesso al pubblico.

ART. 16

SUBINGRESSO NELLA TITOLARITA'

Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di vendita, per atto tra vivi o causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio.

Non può essere oggetto di atti di trasferimento l'attività corrispondente solo ad una o più delle tabelle merceologiche di un esercizio.

Agli effetti dell'art. 29, primo comma, della legge 426/71 per trasferimento della gestione di un esercizio di vendita deve intendersi il trasferimento della gestione dell'intero esercizio ad altri che l'assumono in proprio.

Il subentrante già iscritto nel registro alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al Comune.

Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro il termine previsto dal precedente art. 11, lett. a), decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Il subentrante per causa di morte non iscritto nel registro alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'iscrizione nel registro e l'autorizzazione. Qualora non ottenga l'autorizzazione entro un anno dalla data predetta decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Tale termine di un anno è prorogato dal Sindaco quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

Nel caso in cui una farmacia ponga in vendita anche prodotti non medicamentosi il termine è prorogato fino alla cessione della stessa.

Il subentrante per causa di morte, anche se non iscritto nel registro, ha comunque facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di sei mesi dalla data di acquisto del titolo, fermo restando il disposto dei commi precedenti.

Il subentrante per atto tra vivi non iscritto nel registro alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro e chiesto l'autorizzazione.

Qualora non ottenga l'iscrizione entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Decade da tale diritto anche nel caso in cui non inizi entro il termine previsto dal precedente art. 11, lett. a), decorrente dalla data dell'iscrizione.

Ai fini dell'applicazione delle norme sul subingresso è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro i termini di cui ai precedenti commi 3, 4 e 6.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in materia di vendita al pubblico al minuto di merci mediante apparecchi automatici.

Il subentrante nella gestione o nella proprietà di uno spaccio interno può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al Comune.

Qualora nello stesso locale siano esercitate l'attività di vendita disciplinate dalla legge e le attività di somministrazione di alimenti o bevande o altre attività, esse possono essere oggetto di separati atti autorizzativi.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma l'attività di vendita corrispondente alle autorizzazioni di cui al successivo art. 22 e l'attività di vendita corrispondente alla tabella istituita dall'art. 57, comma 1, del citato Decreto, per i titolari della licenza di panificazione di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, non possono essere cedute separatamente dall'attività delle imprese previste nell'art. 45, numeri 2, 3 e 7 della legge 426/71 e dall'attività dei titolari stessi della licenza di panificazione.

La società cui contestualmente alla costituzione sia conferita un'azienda commerciale, può continuare l'attività alle stesse condizioni del dante causa, in pendenza dell'iscrizione nel registro e del trasferimento della autorizzazione intestata allo stesso dante causa, purchè entro un anno dal conferimento segua l'autorizzazione occorrente.

Il termine può essere prorogato dal Sindaco in caso di ritardo non imputabile al soggetto interessato.

Le modificazioni intervenute nella rappresentanza legale di una persona giuridica o di una società, dopo l'iscrizione nel registro, non ne comportano la cancellazione, purchè il nuovo rappresentante legale abbia i requisiti prescritti dall'art. 4, terzo comma, della legge.

La documentazione richiesta per comprovare il possesso dei requisiti deve essere presentata alla camera di commercio la quale accertata la sussistenza dei requisiti prescritti, comunica il nominativo del nuovo rappresentante al Comune.

Le modificazioni di cui al precedente comma non danno luogo al rilascio di una nuova autorizzazione.

La trasformazione di una società in un'altra nei tipi previsti dalle leggi vigenti non ne comportano la cancellazione dal registro. La camera di commercio l'annota nel registro sulla base della denuncia ad essa effettuata e ne dà notizia al comune per la variazione dell'intestazione dell'autorizzazione.

Tale variazione non costituisce rilascio di un nuovo provvedimento autorizzatorio.

ART. 17

SUBINGRESSO NELLA GESTIONE

Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della medesima è sostituita da una nuova autorizzazione intestata al titolare dell'esercizio che ha diritto ad ottenerla.

Qualora il titolare non chieda l'autorizzazione e non inizi l'attività entro il termine di cui al precedente art. 11, lettera a), decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività.

Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegate può affidare uno o più di tali reparti, perchè lo gestisca in proprio per il periodo di tempo convenuto, ad un soggetto che sia iscritto nel registro, dandone immediata comunicazione alla Camera di Commercio, al Comune e all'Ufficio dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

Qualora non abbia provveduto a tale comunicazione risponde dell'attività esercitata dal soggetto stesso.

Questi deve fare denuncia dell'esercizio dell'attività alla camera di commercio ai sensi del regio decreto 20 settemb. e 1934, n. 2011, e del decreto ministeriale 9 marzo 1982, nonchè fare all'Ufficio dell'Imposta sul Valore Aggiunto la dichiarazione di cui all'art. 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

La fattispecie di cui al comma precedente non costituisce un caso di subingresso.

ART. 18

TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO

Il trasferimento di sede di un esercizio di vendita deve intendersi come trasferimento dell'attività relativa a tutte le tabelle merceologiche possedute.

Il trasferimento di un esercizio, essendo il territorio considerato unica zona, è subordinato alla sola comunicazione al Comune, che deve esser effettuata non più tardi di trenta giorni dalla data in cui esso è avvenuto.

Qualora sia consentito esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita l'attività di commercio all'ingrosso e quella di commercio al minuto, il trasferimento dell'esercizio è disciplinato dalle disposizioni relative all'attività prevalente.

Qualora nello stesso locale siano esercitate l'attività di vendita disciplinata dalla legge e le attività di somministrazione di alimenti e bevande od altra attività, esse possono essere trasferite in altra sede anche separatamente l'una dall'altra.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma l'attività di vendita corrispondente alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del successivo art. 22 e l'attività di vendita corrispondente alla tabella istituita dall'art. 57, comma 1, dl D.L. 4 agosto 1988, n. 375, per i titolari della licenza di panificazione di cui alla legge 1 luglio 1956, n. 1002, non possono essere trasferite di sede separatamente dall'attività nell'art. 45, numeri 2, 3 e 7 della legge 426/71 e dall'attività dei titolari stessi della licenza di panificazione.

La comunicazione di trasferimento dell'esercizio presentata da chi abbia sospeso l'attività, prima della scadenza di cui al precedente art. 11, lett. b), interrompe il decorso della sospensione stessa ai fini dell'applicazione di tale articolo.

ART. 19

AUTORIZZAZIONI PER FORME ASSOCIATIVE

Ai fini dell'applicazione dell'art. 29 della legge 426/71, per rilascio di un'autorizzazione all'attuazione di forma associativa si intende il rilascio di un'autorizzazione ad un ente giuridico costituito da non meno di cinque esercenti che abbiano ad esso trasferito i propri esercizi commerciali e si trovino nelle condizioni indicate dal secondo comma dell'art. 29 stesso.

ART. 20

PRIORITÀ' E PREFERENZE NEL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE

Nel caso di domande concorrenti, l'apertura di nuovi punti di vendita sarà concessa alle domande che assicurino, dal punto di vista urbanistico, la migliore soluzione e sarà data preferenza ai richiedenti che eventualmente dimostrino la disponibilità dei locali o dell'area destinata alla loro costruzione.

Qualora vengano presentate domande di autorizzazione all'ampliamento dei locali e domande di apertura di nuovi esercizi, le domande di ampliamento debbono essere esaminate e accolte con priorità rispetto a quelle di apertura di nuovi esercizi, secondo il disposto dell'art. 29, secondo comma, della legge 426/71.

Le domande di autorizzazione all'ampliamento dei locali e aventi la stessa data di presentazione, debbono essere esaminate secondo il seguente criterio di priorità:

- a) per prima la domanda di ampliamento presentata da un ente giuridico come quello di cui al precedente art. 19;
- b) per seconda la domanda di ampliamento presentata da un singolo esercizio;
- c) per terza la domanda di solo ampliamento presentata da un singolo esercente.

Qualora per ciascuna delle dette categorie esistano più domande si segue per il loro esame il criterio indicato nel primo comma, a parità di condizioni sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Per data di presentazione si intende quella della spedizione della raccomandata con cui viene inoltrata la domanda (art. 44, comma 6, del D.M. 375/88).

ART. 21

PROCEDURA IN CASO DI FALLIMENTO

Quando sia stato dichiarato il fallimento di un imprenditore commerciale titolare di autorizzazione amministrativa a norma della vigente legislazione, il curatore deve provvedere al deposito della medesima autorizzazione presso l'ufficio comunale competente.

Detto ufficio rilascia un documento comprovante l'avvenuto deposito che ha durata per il tempo indicato dal curatore del fallimento e comunque fino all'adozione da parte degli organi giudiziari preposti dei provvedimenti relativi alla sorte dell'esercizio su cui insiste l'autorizzazione in oggetto.

Nel caso di esercizio provvisorio dell'attività commerciale disposto dal Tribunale ai sensi dell'art. 90 del R.D. 16.3.1942, n. 627, il curatore è tenuto a produrre all'ufficio comunale il relativo decreto del Tribunale, a richiedere la cessazione del deposito dell'autorizzazione e, nell'ipotesi in cui intenda proporre altra persona alla gestione dell'esercizio, ad indicarne le generalità.

In caso di sospensione dell'esercizio provvisorio o comunque al termine della gestione ad esso inerente, il curatore è tenuto a darne analoga comunicazione al Sindaco ed a provvedere al deposito dell'autorizzazione.

Quando l'esercizio sia stato definitivamente ceduto a terzi da parte della curatela, oppure si sia verificata per qualsiasi ragione la definitiva cessazione dell'impresa fallita, si applicano le norme relative ai subingresso per atto tra vivi o relative alla cessazione di attività.

Le disposizioni di cui al presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per i casi di liquidazione coatta amministrativa e sequestro giudiziario.

Quando l'esercizio sia stato definitivamente ceduto a terzi da parte della curatela, oppure si sia verificata per qualsiasi ragione la definitiva cessazione dell'impresa fallita, si applicano le norme relative ai subingresso per atto tra vivi o relative alla cessazione di attività.

Le disposizioni di cui al presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per i casi di liquidazione coatta amministrativa e sequestro giudiziario.

ART. 22

TABELLE SPECIALI

In base a quanto disposto dall'art. 56, comma nono, del D.M. 4 agosto 1988, n. 375, come modificato dall'art. 1 del D.M. 17 settembre 1996, n. 561, sono istituite le seguenti tabelle, di cui all'allegato 9 del citato decreto.

:

Tabella per i titolari di farmacie

- Prodotti dietetici per l'infanzia, gli anziani e gli ammalati.
- Articoli per l'igiene della persona.
- Articoli di puericultura, quali biberon, scalda-biberon, bagnetti, spargi talco, ciambelle lavatesta, accessori per il bagno, spugne, termometri, accappatoi per neonati, pannolini e tutine assorbenti, vasini ortopedici, indumenti per neonati e per la prima infanzia di speciale tessuto filtrante e anallergico, lenzuolini di gomma o filtranti per neonati.
- Apparecchi propedeutici allo sviluppo dell'attività sensoriale e visiva del bambino parzialmente ritardato, quali attrezzature montessoriane.
- Articoli per la sicurezza e la custodia del bambino nella deambulazione e nel riposo, quali bretelle sostenitrici e prime attrezzature per la custodia del bambino, tipo infantseat.
- Bilance per neonati e per adulti.
- Busti, guaine, panciere, correttivi e curativi, calze collants elastici contenitrici per varici, preventivi e curativi.
- Cinti, cavigliere, ginocchiere, polsini elastici, guanti di gomma per la casa.
- Indumenti e biancheria dimagranti preparati esclusivamente a tale scopo.
- Indumenti terapeutici antireumatici in lana termica creati allo scopo.
- Massaggiatori, articoli di masso-terapia.
- Prodotti per la cura del capello: lozioni, creme, shampoo medicato (e mezzi per il loro impiego: spazzole e pettini) ed altri cosmetici destinati ad essere messi a contatto con la pelle o con le mucose, con esclusione dei concentrati e delle essenze.
- Amari, liquori, vini e pastigliacci medicati.
- Polveri per acque da tavolo.
- Disinfettanti, disinfestanti per uso animale e per ambienti.
- Insetticidi per uso umano e per uso veterinario e prodotti chimici in genere non di uso farmaceutico.

Tabella per i titolari di rivendite di monopolio

- Articoli per fumatori.
- Francobolli per collezione ed altri articoli per filatelici.
- Moduli e stampati in genere, per comunicazioni e richieste ad enti vari, moduli per contratti.
- Tessere prepagate per servizi vari.
- Articoli di cancelleria e cartoleria (compresi materiali di consumo per computers e fax).
- Articoli di bigiotteria (articoli prodotti ad imitazione della gioielleria per l'abbigliamento e l'ornamento della persona in metallo o pietra non preziosi) quali spille, fermagli, braccialetti, catene, ciondoli, collane, bracciali, anelli, perle, pietre e vetri colorati, orecchini, bottoni, da collo e da polso, gemelli da polso, fermacravatte, porta chiavi e simili.
- Pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e videocassette da registrare.
- Lampadine, torce elettriche, pile, prese e spine (elettriche e telefoniche).
- Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonchè prodotti cosmetici e di profumeria.
- Articoli di pelletteria (escluse le calzature, la valigeria e la borsetteria).
- Articoli di chincaglieria purchè realizzati in materiali non preziosi (a titolo di esempio: pietre e vetri colorati, bottoni, temperini, portachiavi, ecc.).
- Pastigliacci vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili).
- Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri " usa e getta " e simili.
- Detersivi, insetticidi in confezioni originali, deodoranti.
- Articoli sportivi (esclusi capi di abbigliamento e le calzature) inclusi gli articoli da pesca per dilettanti, distintivi sportivi.
- Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria).
- Carte geografiche e stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate.
- Giocattoli (escluse le biciclette), articoli per festività o ricorrenze a carattere civile e/o religioso, articoli per feste, giochi di società, giochi pirici.
- Fiori e piante artificiali.
- Articoli per la cura e la manutenzione delle calzature.
- Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti (alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili).
- Orologi a batteria in materiali non preziosi.
- Articoli per il cucito, il ricamo ed i lavori a maglia.

Tabella per i titolari di impianti di distribuzione automatica di carburante

- Ricambi e accessori per veicoli, compresi i prodotti per la manutenzione e la protezione, le pile e le torce elettriche, le borse di pronto soccorso, catene da neve, corde elastiche per fissaggio bagagli. portabagagli, portasci, spoiler, frangisole, shampoo per auto.
- Carte geografiche e stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate, manuali tecnici per auto, impermeabili tascabili pronto impiego.

- Specchi, pettini, forbici, nastri, spazzole, ventagli, necesseires per viaggio e per toletta, purchè in metalli e materie non preziosi.
- Pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e videocassette da registrare.
- Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonchè prodotti cosmetici e di profumeria.
- Articoli di pelletteria (escluse le calzature, la valigeria e la borsetteria).
- Apriscatole, lavacapsule, tagliacarte in metalli e materie non preziosi.
- Spaghi, turaccioli, stuzzicadenti.
- Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri " usa e getta " e simili.
- Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti (alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili).
- Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria).

ART. 23

ABBINAMENTO DELLA VENDITA AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attività di commercio all'ingrosso e al minuto.

Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:

- macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, l'artigianato ed il commercio;
- colori, vernici, carte da parati;
- ferramenta ed utensileria;
- articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- articoli per il riscaldamento;
- strumenti scientifici e di misura;
- macchine per uffici;
- auto, motocicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- combustibili;
- materiali per l'edilizia;
- legnami.

Non costituisce violazione del divieto di abbinamento fra ingrosso e dettaglio l'effettuazione negli stessi locali dell'ingrosso della vendita a domicilio o per corrispondenza.

Il suddetto divieto non è altresì applicabile anche a quella attività per la quale la vendita all'ingrosso e al minuto di determinati prodotti avviene in locali attigui o nei medesimi locali dove si producono i prodotti stessi.

ART. 24

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni della presente normativa non si applicano alle seguenti attività:

- le farmacie quando vendono esclusivamente prodotti farmaceutici o specialità medicinali;
- le rivendite di generi di monopolio quando vendano esclusivamente i generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e relativo regolamento;
- le rivendite di prodotti petroliferi per uso autotrazione, compresi i lubrificanti, dotate di impianti per la distribuzione automatica di cui all'art. 16 del D.L. 26.10.1970, n. 756, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, nonché quelle di olii minerali e di prodotti petroliferi di cui all'art. 1 del R.D. 20.7.1934, n. 1303, nei casi in cui sono soggette, in conformità alle norme che disciplinano il settore, a concessione o autorizzazione prefettizia o ministeriale ovvero regionale o di altra autorità competente in materia, esclusa però l'ipotesi della vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto in bombole, ai sensi dell'art. 9 terzo comma della Legge 2.2.1973, n. 7;
- la vendita di oggetti di produzione artigianale da parte del diretto produttore, purché avvenga nei locali di produzione o ad essi contigui;
- la vendita al pubblico di prodotti ottenuti per coltura o allevamento effettuati dal produttore agricolo sul proprio fondo, purché esercitata nei limiti dall'art. 2135 del C.C. della Legge 29.3.1959, n. 125 e della Legge 9.2.1963 n. 59;
- la vendita al pubblico di cacciagione o di pesce proveniente dall'attività di cacciatori o pescatori singoli o associati;
- la vendita di opere dell'ingegno, di carattere creativo, da parte degli autori;
- la vendita di beni del fallimento, se autorizzate dal giudice delegato ai sensi dell'art. 106 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- la vendita che si effettui durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti, purché riguardi solo le merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle stesse;
- la vendita da parte delle aziende dei prodotti di propria produzione esclusivamente ai propri dipendenti;

- la vendita per corrispondenza su catalogo o a domicilio, regolamentata dall'art. 36 della legge 426/71 e dall'art. 55 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375;
- ai raccoglitori di tartufi di cui alla legge 16 dicembre 1985, n. 753;
- ai soggetti che trattano i beni oggetto del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915;
- tutte le altre attività commerciali espressamente escluse dall'obbligo di autorizzazioni ai sensi di legge.

Ricade nell'ambito di applicazione della presente normativa l'installazione di distributori automatici, a meno che non siano collocati all'interno dei negozi già autorizzati per la stessa tabella merceologica ovvero nelle immediate adiacenze dell'esercizio stesso.

La distribuzione di merci a favore di dipendenti da enti pubblici, imprese pubbliche o private, di militari o di soci di circoli privati, nelle scuole o negli ospedali, a condizione che avvenga in locali non aperti al pubblico, è sottoposta ad autorizzazione comunale rilasciata al di fuori delle norme fissate dal presente piano, alla sola condizione che sia rispettato il disposto degli artt. 4 e 9 della legge 426/71 e che sia limitata agli articoli compresi nelle tabelle merceologiche I, VI, VII, IX ed agli articoli casalinghi, salvo quanto previsto dall'art. 55 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375, per gli spacci interni già operanti prima dell'11 giugno 1971.

La distribuzione di merci al minuto effettuata dalle cooperative di consumo e dai loro consorzi, esclusivamente a favore dei soci, è sottoposta ad autorizzazione comunale da rilasciarsi previo accertamento dei soli requisiti fissati dal regolamento comunale igienico-sanitario e da quelli di polizia urbana e annonaria.

Tale autorizzazione non è soggetta ai vincoli del presente piano, né alle limitazioni merceologiche di cui al comma precedente, né all'obbligo di iscrizione nel R.E.C..

ART. 25

RICORSI

In materia di ricorsi avversi al presente piano e per quanto non previsto dalla presente normativa si rinvia alla legislazione vigente in materia.

ART. 26

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, si rinvia alla legge 11.06.1971 n. 426 e successive modificazioni, al D.M. 4.8.1988 n. 375 e ad altre disposizioni di leggi e regolamenti, in quanto applicabili, ed in particolare in materia igienico-sanitaria ed edilizio-urbanistica.

APPENDICE

TABELLE MERCEOLOGICHE

ALLEGATO CINQUE

AL D.M. 4 AGOSTO 1988, N. 375

TABELLA

I

Prodotti alimentari: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, compresi il pane, il latte e i derivati e le bevande, anche alcoliche (esclusi soltanto i prodotti ortofrutticoli freschi, le carni fresche delle specie ittiche e le carni fresche e congelate delle altre specie animali, le carni di bassa macelleria e le frattaglie), (1) (2).

TABELLA

Ia

Prodotti alimentari: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati (compresi il pane, purchè preconfezionato all'origine, il latte e derivati e le bevande, anche alcoliche, ed escluse soltanto le carni e frattaglie equine e quelle di bassa macelleria) per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 200 metri quadrati (1) (2).

TABELLA

II

Carni e frattaglie di tutte le specie animali: fresche, conservate e comunque preparate e confezionate (comprese quelle di cui alla tabella V ed escluse quelle equine e di bassa macelleria), salumi - altri prodotti alimentari a base di carni - uova (1) (3).

TABELLA

III

Carni e frattaglie di bassa macelleria (1).

TABELLA

IV

Carni e frattaglie equine: fresche, conservate e comunque preparate e confezionate (1).

TABELLA

V

Prodotti ittici o carni delle specie ittiche: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, ivi compresi molluschi, crostacei, echinodermi e anfibi (1).

TABELLA

VI

Prodotti ortofrutticoli: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati - altri prodotti alimentari comunque conservati, preconfezionati - olii e grassi alimentari di origine vegetale - uova - bevande - anche alcoliche (1) (2).

TABELLA

VII

Dolciumi: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati (compresi i generi di pasticceria e gelateria).

TABELLA

VIII

Prodotti alimentari e non alimentari per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati (trattasi di tutti i prodotti commercializzati, ad eccezione delle carni e frattaglie equine di cui alla tabella IV e delle carni e frattaglie di bassa macelleria) (1).

TABELLA

IX

Articoli di vestiario confezionati di qualunque tipo e pregio, compresi quelli di maglieria esterna e di caniceria, accessori di abbigliamento di qualunque tipo e pregio, esclusi quelli costituiti da oggetti preziosi - biancheria intima di qualunque tipo e pregio - calzature e articoli in pelle e cuoio di qualunque tipo e pregio (4).

TABELLA

X

Prodotti tessili di qualunque tipo e pregio, compresi quelli per l'arredamento della casa.

TABELLA

XI

Oggetti preziosi.

TABELLA

XII

Mobili - articoli casalinghi - elettrodomestici - apparecchi radio e televisivi ed altri apparecchi per la registrazione e al riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio - materiale elettrico (5).

TABELLA

XIII

Libri ed altre pubblicazioni realizzate con procedimenti tipografici o di altro genere, audiovisivi compresi.

TABELLA

XIV

Prodotti altri (trattasi di una o più categorie merceologiche tra quelle non comprese nelle tabelle precedenti) (6) (7)

NOTE

(1) Chiunque abbia titolo a vendere al minuto prodotti agricoli ed alimentari comunque conservati ha diritto a porre in vendita, al minuto, qualunque alimento surgelato secondo il disposto dell'art. 1, primo comma, della legge 27 gennaio 1968, n. 32.

(2) I titolari di autorizzazione per la tabella I o Ia o per la tabella VI hanno facoltà di vendere anche i detersivi e gli altri articoli per la pulizia, nonché gli articoli in carta per la casa.

(3) I prodotti alimentari a base di carne di cui alla tabella II possono essere posti in vendita comunque preparati e confezionati, ed anche allo stato di precotti. La cottura può essere effettuata anche nell'esercizio, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie.

(4) Il titolare dell'autorizzazione per la vendita degli "articoli di vestiario confezionati" di cui alla tabella IX ha facoltà di vendere anche i relativi articoli complementari. Il titolare dell'autorizzazione per la vendita di "calzature e articoli in pelle e cuoio" ha facoltà di vendere anche gli accessori relativi.

(5) Possono essere ottenute, relativamente alla tabella XII, autorizzazioni limitate alla vendita di una o più delle seguenti categorie di prodotti: "mobili", "articoli casalinghi", "elettrodomestici", "apparecchi radio e televisivi ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio", "materiale elettrico".

Il titolare dell'autorizzazione per la vendita dei prodotti di cui alla tabella XII ha facoltà di vendere anche gli articoli ed apparecchi elettrici ed elettronici di qualsiasi tipo; ha la medesima facoltà anche il titolare della stessa tabella ottenuta con un contenuto merceologico limitato, ai sensi dell'art. 56 comma 8 del D.M. 375/88, o il titolare della tabella merceologica derivata dalla citata tabella XII, purchè comprendano gli "elettrodomestici" o gli "apparecchi radio e televisivi" o il "materiale elettrico".

(6) Le autorizzazioni per la tabella XIV non possono in alcun caso riferirsi a prodotti che siano compresi in una delle altre tabelle o che debbano considerarsi appartenenti ad una categoria compresa in una di esse.

Le autorizzazioni relative alla tabella XIV suddetta sono rilasciate per categorie di prodotti, anche se nelle domande siano stati specificati i singoli prodotti anzichè le categorie cui essi appartengono.

In deroga al disposto del comma 12 dell'art. 56 del D.M. 375/88 possono essere rilasciate autorizzazioni per la tabella XIV riferite anche alle seguenti categorie di prodotti: "accessori di abbigliamento", "biancheria intima", "audiovisivi" (art. 57 comma 10).

(7) Vedi a pag. 64 e 65 la specificazione delle categorie della tabella XIV.

NOTE PARTICOLARI

La locuzione "carni di tutte le specie animali" impiegata nelle singole tabelle è comprensiva anche delle carni di specie ittiche.

Il pane può essere venduto al minuto solo da operatori muniti di una delle tabelle contenute nell'allegato 5 al decreto 4 agosto 1988, n. 375 che lo comprenda o delle tabelle "pane, sfarinati, paste alimentari e altri prodotti, comunque preparati, derivati da sfarinati", riservata ai titolari della licenza di panificazione di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, per la vendita al minuto del pane di loro produzione negli stessi locali di produzione o in altri ad essi contigui.

L'autorizzazione per detta tabella è obbligatoria e al richiedente spetta di diritto.

In deroga al disposto del comma 3 dell'art. 56 del D.M. 375/88, la vendita al pubblico, in un'unica confezione e ad un unico prezzo, di prodotti appartenenti a tabelle merceologiche diverse è consentita nell'esercizio che abbia nella propria tabella merceologica il prodotto che rispetto agli altri, contenuti nella confezione risulti di valore ragguagliabile ad almeno i tre quarti del prezzo della confezione stessa, tenuto conto dei valori di mercato dei rispettivi prodotti.

Insieme ai prodotti compresi in una delle tabelle merceologiche si intende autorizzata la vendita di articoli che ne costituiscano il contenitore, purchè siano di modesto valore o la vendita sia effettuata, comunque, secondo gli usi del commercio.

TABELLA XIV

ART. 7, COMMA 3, DEL D.M. 4 AGOSTO 1988, N. 375,
COME SOSTITUITO
DALL'ART. 2 DEL D. M. 17 SETTEMBRE 1996, N. 561.

(I prodotti indicati nelle singole categorie fanno riferimento alla circolare
M.I.C.A. n. 3404/c del 13 novembre 1996,
come modificata dalla circolare n. 3405 del 10 dicembre 1996)

C.1- PRODOTTI PER LA PERSONA

Accessori di abbigliamento; biancheria intima; articoli di puericoltura; articoli per bambini e per l'infanzia; articoli di bigiotteria; borse, valigie, articoli da viaggio non in pelle e relativi accessori; articoli di pellicceria; articoli di profumeria e per la cura e l'igiene della persona; articoli igienico-sanitari; articoli di merceria; articoli per fumatori; accessori per calzature.

C.2- PRODOTTI PER LA CASA

Articoli per l'arredamento e l'ornamento della casa (mobili esclusi); articoli in bambù, vimini e paglia; articoli per l'igiene e la pulizia (esclusi gli articoli per la cura e l'igiene della persona); colori e vernici e articoli di tappezzeria e da rivestimento; articoli in plastica e gomma; utensileria; coltelleria; fiori e piante; articoli per il giardino; articoli per cerimonia: articoli di cancelleria e cartoleria; cordami ed altri articoli per confezioni e imballaggi.

C.3 - PRODOTTI PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO

Articoli sportivi; articoli da mare o da spiaggia; articoli di nautica (imbarcazioni e motori marini compresi); roulottes; articoli da campeggio; giocattoli e modellismo; articoli per l'hobbistica o il bricolage; articoli per intrattenimento e svago; articoli per premiazioni; timbri e targhe.

C.4- PRODOTTI CULTURALI, D'ARTE E DA COLLEZIONE

Giornali e riviste (1); articoli e strumenti musicali; articoli per belle arti; opere di pittura di scultura e di grafica; cose antiche o articoli di antiquariato; articoli di numismatica e filatelia; minerali ed altri prodotti da collezione del regno animale e vegetale; articoli religiosi; articoli ricordo (compresi articoli di maglieria esterna o di camiceria con raffigurazioni di monumenti o di reperti archeologici ed edifici caratteristici del luogo).

(1) La possibilità di vendere i giornali quotidiani e periodici è consentita qualora il piano comunale di localizzazione dei punti di vendita, stabilito dalla legge 416/81, come modificata dalla legge 67/87, preveda tale disponibilità.

C.5- PRODOTTI PER L'EDILIZIA

Materiali da costruzione ed altri articoli per l'edilizia; pavimenti e rivestimenti; marmi; porte e infissi; legnami; colori e vernici; carta da parati; articoli idrotermosanitari; accessori da bagno; articoli di vetreria; articoli per sistemi di sicurezza destinati alla tutela della inviolabilità della persona e della proprietà; articoli per sistemi di sicurezza destinati alla protezione delle persone e dei beni dagli incendi e da altre cause di infortunio; articoli di ferramenta; prefabbricati; piscine; stufe e camini.

C.6- PRODOTTI DI MECCANICA STRUMENTALE, MACCHINE E ATTREZZATURE

Auto, moto, cicli e relativi ricambi ed accessori; macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura; macchine, attrezzature e articoli tecnici per il commercio; macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'industria e l'artigianato; prodotti per l'agricoltura e la zootenia; articoli per telecomunicazioni; attrezzature e articoli tecnici per l'ufficio comprese macchine da scrivere e da calcolo; macchine da cucire; bilance e misuratori fiscali; articoli di orologeria.

C.7 - PRODOTTI VARI


Prodotti di erboristeria; articoli funebri, animali vivi e articoli per il loro allevamento; articoli di ottica e relativi accessori compresi quelli di ottica oftalmica (inclusi i cosmetici e gli altri prodotti utilizzati da chi porta lenti a contatto); articoli di cinefoto ottica e geodesia o fotoottica o cinefoto; articoli di elettronica; componenti ed elaboratori elettronici e relativi accessori audiovisivi; altri prodotti della tabella XIV non rientranti in base al criterio di omogeneità nelle categorie precedenti.

NOTE: Il comma 3-bis, dell'art. 7 del D.M. 4 agosto 1988, n.375, aggiunto dall'art. 2 del D.M. 17 settembre 1996, n.561, prevede " Qualora il titolare dell'autorizzazione alla vendita di una o più categorie di prodotti appartenenti alla tabella merceologica XIV di cui all'allegato 5 al D.M. 4 agosto 1988, n.375, presenti domanda per ottenere l'autorizzazione alla vendita di altre categorie della stessa tabella, la domanda è accolta alla sola condizione che sia iscritto nel registro di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n.426 ".

Adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 55 del 07-11-1997

IL SINDACO




IL SEGRETARIO COMUNALE


La deliberazione di approvazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune in data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

L'avviso di deposito del piano nella segreteria del Comune è stato pubblicato sul B.U.R. n. _____ del _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Inviato al CO.RE.CO. in data _____ ed esaminato con atto n. _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Approvato definitivamente dal Consiglio Comunale in data _____ con delibera n. _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Inviato al CO.RE.CO. in data _____ e divenuta esecutiva la relativa delibera in data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

L'avviso di avvenuta approvazione da parte del CO.RE.CO. della delibera consiliare di adozione definitiva del piano è stato pubblicato sul B.U.R. n. _____ del _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Inviato copia all'Ufficio Provinciale dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ai sensi dell'art. 33 comma sesto del D.M. 4 agosto 1988, n. 375.

IL SINDACO